

N. 3725 di repertorio	N. 2201 di raccolta	
Verbale di Consiglio di Amministrazione di Fondazione.		Registrato a FIRENZE il 25/11/2025 n. 47729 Serie 1T
REPUBBLICA ITALIANA		
Il dieci novembre duemilaventicinque		
10/11/2025		
alle ore undici e minuti venti.		
in Firenze, viale Giacomo Matteotti n. 1/A, nel mio studio.		
Avanti di me, Dott.ssa Elena Mancini, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:		
- GALLI Camilla, nata a Firenze il 29 ottobre 1984, domiciliata ove appresso, della cui identità personale sono certa, la quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della:		
- "FONDAZIONE NICCOLO' GALLI - Onlus" con sede in Firenze, via Leonardo da Vinci n. 16, codice fiscale 94087490481, fondazione riconosciuta, iscritta al n. 110 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze e iscritta nel Registro delle ONLUS tenuto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana;		
mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunito, in prima ed unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'adunanza, dando atto in esso delle deliberazioni che il medesimo andrà ad adottare;		
al che aderendo do atto di quanto segue:		
assume la Presidenza dell'adunanza la comparente stessa per unanime designazione degli intervenuti.		

La Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 8 (otto) membri, sono presenti, oltre a lei medesima, Presidente, i Consiglieri: Anna Cavaciocchi, Tiziana Laggi Sodini, Marco Tozzi, Leonardo Mugelli, Carolina Galli, Paolo Cavaciocchi, Filippo Giuseppe Tripoli;
- non risulta nominato l'organo di controllo ai sensi di legge.

La Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'adunanza del Consiglio di Amministrazione, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta di iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- proposta di adozione di uno statuto adeguato alla normativa contenuta nel d.lgs. 117/2017 la cui efficacia sarà sospesa fino al termine di cui all'art. 104 co. 2, d.lgs. 117/2017;
- delibere inerenti e conseguenti.

Sugli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente la quale illustra all'adunanza i motivi che suggeriscono l'opportunità di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Si rende pertanto necessario modificare lo Statuto vigente adeguandolo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), di seguito "C.T.S.", e pertanto modificare gli articoli dello statuto riguardanti: la denominazione, lo scopo - limitatamente alle attività diverse e strumentali -, le modalità di convocazione e di partecipazione al Consiglio di Amministrazione. Allo stesso scopo, si propone inoltre di introdurre nello statuto: la disciplina della raccolta dei fondi, le previsioni relative ai volontari ed ai lavoratori, le disposizioni concernenti durata in carica, rieleggibilità, prorogatio e sostitu-

zione dei Consiglieri in corso di mandato; le disposizioni relative all'organo di controllo ed alla revisione dei conti.

La Presidente illustra pertanto il nuovo testo di statuto aggiornato con le modifiche sopra indicate.

Al riguardo la Presidente precisa che il patrimonio della Fondazione rispetta i requisiti di cui all'art. 16 CTS ed è pertanto superiore a euro 30.000 (trentamila).

Il Consiglio, udita l'esposizione della Presidente, mediante votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità dei presenti

delibera:

- 1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- 2) di adottare ora per allora - subordinatamente alla suddetta iscrizione - il testo di statuto adeguato alla nuova normativa che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- 3) di delegare alla Presidente tutti gli adempimenti occorrenti per l'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ivi compresi tutti gli atti necessari alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge; è delegata alla Presidente l'introduzione di adeguamenti meramente formali richiesti dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore dodici e minuti tredici.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto, unitamente all'allegato, alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e fin qui della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti ventidue.

F.to. Camilla Galli - Elena Mancini Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 3725 e raccolta n. 2201

FONDAZIONE NICCOLÒ GALLI ETS

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, natura e riferimenti normativi

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS") e, per quanto compatibile, del Codice Civile, la fondazione denominata "FONDAZIONE NICCOLÒ GALLI ETS" (di seguito, la "Fondazione").

La Fondazione utilizza la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" in conformità all'art. 12 CTS e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Sede

La sede legale della Fondazione è nel Comune di Firenze, via Leonardo da Vinci n. 16.

La Fondazione può istituire, modificare o sopprimere sedi operative, delegazioni e uffici in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il trasferimento in altro Comune comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Scopi e attività di interesse generale

La Fondazione, priva di scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (artt. 4 e 5 CTS).

In via esclusiva o principale, svolge una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 CTS, con priorità per prestazioni socio-sanitarie, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In coerenza con la propria tradizione, la Fondazione promuove iniziative dirette:

- al sostegno e recupero di giovani, entro il compimento del 30esimo anno di età, che abbiano subito incidenti stradali o sportivi con esiti cerebro-midollari;
- al sostegno di istituti che si dedicano a tali invalidità;
- all'erogazione di borse di studio a giovani economicamente bisognosi.

Art. 4 – Attività diverse e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 6 CTS e al DI 19 maggio 2021, n. 107.

La natura secondaria è rispettata se, per ciascun esercizio, alternativamente: (i) i ricavi da attività diverse non superano il 30% (trenta per cento) delle entrate complessive dell'Ente; oppure (ii) i ricavi da attività diverse non superano il 66% (sessantasei per cento) dei costi complessivi dell'Ente, come precisato dal DI n. 107/2021.

Il carattere secondario e strumentale è documentato, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in apposita annotazione al rendiconto per cassa o alla nota integrativa al bilancio, secondo l'art. 13 CTS e il DM 5 marzo 2020.

Art. 5 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità all'art. 7 CTS e alle Linee guida adottate con DM 9 giugno 2022.

Per ciascuna raccolta pubblica occasionale è predisposto un rendiconto specifico con relazione illustrativa (art. 48 CTS).

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche; divieti di distribuzione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dalle successive liberalità, donazioni e lasciti, dai beni acquistati e da ogni altro incremento patrimoniale.

Le entrate della Fondazione sono costituite, tra l'altro, da contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, proventi derivanti da attività di interesse generale e diverse, nonché da eventuali proventi patrimoniali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione; gli eventuali avanzi sono reimpiegati nelle attività statutarie (artt. 8 e 9 CTS).

Art. 7 – Volontari e lavoratori

La Fondazione può avvalersi di volontari, iscritti in apposito registro per i rapporti non occasionali, garantendo la copertura assicurativa e i rimborsi spese nei limiti di legge; sono vietati rimborsi forfetari (art. 17 CTS).

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, nei limiti e secondo le modalità previste dal CTS e dalla normativa vigente.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: (a) il Consiglio di Amministrazione; (b) il Presidente e il Vicepresidente; (c) l'Organo di controllo e, ove nominati o obbligatori, (d) il Revisore legale dei conti o la Società di revisione.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione (composizione, funzioni e funzionamento)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o da apposita deliberazione. I consiglieri devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza coerenti con il CTS.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa l'approvazione dei documenti di bilancio e della relazione di missione, la definizione dei piani e programmi, l'adozione di regolamenti interni, la nomina del Presidente e del Vicepresidente, l'eventuale attribuzione di deleghe a uno o più consiglieri.

Convocazioni: il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o quando richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso può essere inviato anche a mezzo PEC o e-mail, con congruo preavviso. Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purché: sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al verbalizzante di percepire gli eventi della riunione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Quorum: il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diverse previsioni del presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le cariche sono gratuite, salvo rimborsi spese documentati e salvo i compensi spettanti all'Organo di controllo e al Revisore, se nominati.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione (durata in carica, rieleggibilità, prorogatio e surroga

I consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. Alla scadenza, i consiglieri restano in carica in regime di prorogatio sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Amministrazione nel corso del mandato, il Consiglio può procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., ove compatibile: i consiglieri cooptati restano in carica sino alla prima riunione utile del Consiglio per la ratifica e, in ogni caso, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il consigliere decade dalla carica nel caso in cui:

- a) rassegni le dimissioni;
- b) perda i requisiti di onorabilità o sopraggiungano cause ostative previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) risulti assente senza giustificato motivo per tre (3) riunioni consecutive ovvero per cinque (5) riunioni nell'arco di dodici mesi;
- d) versi in conflitto di interessi grave e permanente con la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la revoca motivata del consigliere con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei componenti.

Incompatibilità

Restano ferme, per i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore legale, le cause di ineleggibilità e decadenza di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c.; per i consiglieri si applicano le disposizioni generali del C.T.S. e del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni. In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 12 – Organo di controllo

Nelle fondazioni del Terzo Settore la nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria (art. 30 CTS).

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica n. 5 (cinque) esercizi, salva la prima nomina - in occasione dell'esercizio in corso riferito all'anno 2025 (duemilaventicinque) - che avrà una durata di 2 (due) esercizi. In ogni caso, l'organo dura in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano gli artt. 2397 e 2399 c.c.; esso vigila su osservanza di legge e statuto, corretta amministrazione, adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sul loro concreto funzionamento; esercita poteri ispettivi e informativi; attesta la conformità del bilancio sociale, ove dovuto (art. 30, commi 6 e 7 CTS).

In presenza dei presupposti di legge, l'Organo di controllo può svolgere anche la revisione legale dei conti quando composto da revisori legali, ai sensi dell'art. 30, comma 6 CTS.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale o una Società di revisione iscritti nel relativo registro quando, per due esercizi consecutivi, superi almeno due dei seguenti limiti: (a) totale attivo stato patrimoniale: euro 1.500.000; (b) ricavi/entrate: euro 3.000.000; (c) dipendenti medi: 20 (art. 31 CTS).

L'incarico ha durata e contenuti conformi al D.Lgs. 39/2010 e alla normativa vigente.

Art. 14 – Esercizio sociale, bilanci, bilancio sociale e deposito RUNTS

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio (o il rendiconto per cassa ove ammesso) e la relazione di missione redatti secondo la modulistica di cui al DM 5 marzo 2020; il deposito al RUNTS avviene entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi degli artt. 13 e 48 CTS e della prassi ministeriale vigente.

Se le entrate superano euro 1.000.000, la Fondazione redige e deposita il bilancio sociale secondo il DM 4 luglio 2019 (art. 14 CTS).

Gli ETS con entrate superiori a euro 100.000 pubblicano annualmente sul proprio sito gli emolumenti, compensi e corrispettivi erogati a organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati (art. 14, comma 2 CTS).

Art. 15 – Libri sociali, trasparenza e pubblicità

La Fondazione tiene e aggiorna i libri dei verbali del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, il registro dei volontari non occasionali e le scritture contabili previste dal CTS.

Gli atti soggetti a deposito/pubblicità sono resi disponibili secondo quanto previsto dal CTS e dalle norme di trasparenza applicabili (inclusa, ove dovuta, la pubblicazione dei contributi pubblici ai sensi della L. 124/2017).

Art. 16 – Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, salvo diverse maggioranze inderogabili di legge, e – quando richiesto – innanzi a Notaio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente l'introduzione di adeguamenti meramente formali richiesti dalle Autorità competenti.

Art. 17 – Scioglimento ed estinzione; devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che nominerà altresì il liquidatore, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, ai sensi dell'art. 27 c.c. e del CTS.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Autorità competente e nel rispetto delle procedure di legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 9 CTS).

Art. 18 – Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del C.T.S., del Codice Civile e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo le ulteriori formalità previste per l'iscrizione/aggiornamento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to: Camilla Galli

Imposta di bollo ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82., firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli tredici.

Firenze, lì 26 novembre 2025.